



REGIONE CALABRIA



**CITTÀ METROPOLITANA
di REGGIO CALABRIA**

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ

(D. Lgs. n. 112/98 art.39-Legge quadro n.104 del 1992, art.13)

TRA

LA REGIONE CALABRIA, nelle persone del Presidente della Giunta Regionale f.f., Dott. Nino Spirli, e dell'Assessore all'Istruzione, Università, Ricerca Scientifica e Innovazione, Prof.ssa Sandra Savaglio, domiciliati per le loro cariche presso la Cittadella Regionale "Jole Santelli" - V.le Europa, Loc. Germaneto di Catanzaro - di seguito "Regione"

E

LA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Consigliere Delegato "Istruzione", Avv. Carmelo Versace, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente in Reggio Calabria, Piazza Italia, il quale interviene in forza della Delibera Sindacale n.47 del 21.04.2021, con la quale si è approvato il presente Protocollo d'intesa di seguito "Città Metropolitana";

PREMESSO

CHE il D.Lgs. n.112/98, nel conferire alle Regioni e agli Enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi dello Stato, all'art. 139 disciplinava il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione dell'alunno con handicap e attribuiva alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

CHE la Legge quadro n.104 del 1992, all'art.13, rubricato "*Integrazione scolastica*", afferma l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, nelle scuole di ogni ordine e grado;

CHE la stessa legge prevede altresì che *l'integrazione scolastica si realizzi anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socioassistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142 (art. 13 c. 1 lett. a);*

CHE tra gli interventi previsti dalla la L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" rientra il Servizio di Integrazione Scolastica a favore degli studenti con disabilità;

CONSIDERATO

CHE con Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 947, "Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della

legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle Regioni a decorrere dal

1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata;

CHE l'esercizio delle funzioni di cui al presente Protocollo d'Intesa, trova copertura finanziaria sulle risorse annualmente assegnate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, comma 562., della legge 30 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed iscritti annualmente sul bilancio regionale al Cap. U9120200101 "Spese per l'assistenza e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali (art.1 comma 947 Legge n.208 del 28.12.2015);

CHE il comma 89 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014 stabilisce che "le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;

CHE il D.Lgs. n.267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, ha introdotto l'autonomia organizzativa e il concetto di concertazione tra enti pubblici, dando a questi la possibilità di accordarsi, anche con i privati, per il raggiungimento di determinati obiettivi;

CHE con delibera nr. 76 dell'8 Marzo 2021 la Giunta Regionale ha approvato il nuovo schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere con le Province e la Città Metropolitana di Reggio Calabria per regolare tempi e modalità di attuazione degli interventi ex Legge 208/2015;

CHE, alla luce di tali disposizioni e nelle more di approvazione della legge di riordino delle funzioni fondamentali della Regione Calabria, tenuto conto dell'esperienza maturata dall'ente locale in materia, la Giunta regionale, con DGR 76 del 8/03/2021, ha ritenuto opportuno affidare alle Province e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria l'esercizio delle funzioni in ordine ai seguenti servizi utilizzando il personale e i mezzi che ciascun ente ha a disposizione:

- a. *Servizi di Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale*
- b. *Supporto organizzativo del servizio di istruzione*

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il seguente Protocollo d'Intesa:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente accordo le norme e gli atti amministrativi formalmente richiamati.

ART. 2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Il presente Protocollo d'Intesa è finalizzato a realizzare l'integrazione scolastica degli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado in situazione di disabilità, con l'obiettivo di sostenere e favorire l'unitarietà dello sviluppo delle potenzialità personali e del progetto di vita dello studente.

Il Protocollo d'Intesa viene stipulato nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti partecipanti e ai fini dell'attuazione degli interventi e delle azioni necessari all'attivazione dei seguenti servizi: *Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale e Supporto organizzativo del servizio di istruzione.*

ART. 3 - DEFINIZIONE DEI SERVIZI

Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione

Per *assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale* deve intendersi quel servizio di assistenza specialistica finalizzato a sopperire ai deficit dello studente con disabilità fisica o sensoriale e volto ad assisterlo allo scopo di favorirne l'autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l'apprendimento, la vita di relazione e l'integrazione in ambito scolastico, al fine di prevenire il rischio di emarginazione.

È funzionalmente distinto e non sostitutivo dell'attività didattica dell'insegnante di sostegno della scuola; fa parte del progetto educativo individualizzato, così come prescritto all'interno della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale.

E' prestato da professionalità specifiche quali l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni, ecc.

L'assistente all'autonomia e alla comunicazione è assegnato al singolo alunno con disabilità, in base alla valutazione delle esigenze dell'alunno da parte della UMD (unità multidisciplinare)

presso la Neuropsichiatria e tenendo conto delle proposte avanzate dal GLH d'Istituto costituito presso ogni singola istituzione scolastica.

Le modalità operative e tempi sono definiti nella documentazione scolastica degli organismi competenti (GLH OPERATIVO).

Gli interventi si concretizzano in azioni entro il contesto classe e nell'intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione-inclusione, con un modello di partecipazione attiva.

Essi si prefiggono i seguenti obiettivi:

- facilitare la comunicazione, l'apprendimento, l'integrazione e la relazione tra lo studente la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici;
- rendere accessibili e trasferibili allo studente i contenuti didattici attraverso l'uso di metodologie e di strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit sensoriale, a realizzare l'inclusione scolastica e a migliorare la socializzazione con i compagni di classe/scuola.

Supporto organizzativo del servizio di istruzione

Il *supporto organizzativo del servizio di istruzione* si concretizza attraverso il servizio di trasporto che ha come obiettivo principale quello di facilitare gli spostamenti nel tragitto casa/scuola e viceversa agli studenti con disabilità, non autosufficienti, che non sono in grado quindi di servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere strutture scolastiche/formative e presentano una significativa compromissione dell'autonomia, certificata da idonea documentazione sanitaria rilasciata dallo specialista di riferimento. Rientra in tale servizio anche ed esclusivamente il trasporto per le attività di alternanza scuola-lavoro.

ART. 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari dei servizi oggetto del presente Protocollo di Intesa sono gli studenti che:

- presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione scolastica, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;

Per quanto concerne la fascia di studenti con minorazione sensoriale, si precisa che gli aventi diritto sono coloro che presentano cecità o ipovisione con visus non superiore a 2/10 in ciascun occhio e coloro che presentano sordità o ipoacusia con una perdita uditiva superiore a 60 decibel da entrambi gli orecchi, sempre in possesso della D.F. rilasciata dall'ASP nella quale sia esplicitamente richiesta l'assistenza educativa per la comunicazione;

- siano in possesso di una certificazione del Profilo di Funzionamento (PF) rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale;
- siano residenti nel territorio regionale;
- frequentino la scuola secondaria di II grado o corsi di formazione professionale in diritto dovere di istruzione e formazione.

ART. 5 - REQUISITI PER L'ACCESSO AI SERVIZI

I requisiti per l'accesso ai servizi sono:

- patologia grave ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92, certificata dal Servizio Sanitario Nazionale, Unità Operativa di Neuropsichiatria;
- iscrizione e frequenza di un istituto di istruzione secondaria di II grado dell'area metropolitana;
- residenza in uno dei Comuni dell'area metropolitana.

Può essere ammesso al servizio anche lo studente che, per motivi di contiguità territoriale alla propria residenza, frequenti un Istituto ubicato in una Provincia limitrofa.

ART. 6 - GESTIONE DEL SERVIZIO

L'impianto organizzativo/gestionale dei servizi oggetto del presente Protocollo di Intesa deve assecondare il processo di trasferimento delle competenze, di cui in premessa, agli Enti locali. Tale processo è orientato verso una logica di passaggio delle funzioni di che trattasi dalla Città Metropolitana ai Comuni.

Pertanto, data la transitorietà della gestione dei servizi de quo da parte della Città Metropolitana, è auspicabile, già da ora, là dove possibile, il coinvolgimento diretto dei Comuni.

I servizi, oggetto del presente Protocollo d'Intesa, per la diversa natura che li caratterizza, richiedono modalità organizzative differenti tra loro per come di seguito descritto:

Servizio di Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale

L'avvio del processo d'aiuto rivolto agli studenti disabili con patologia grave ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92, parte con l'acquisizione della certificazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale, Unità Operativa di Neuropsichiatria, che nel Profilo di Funzionamento ha il compito di individuare le necessità di supporto didattico, assistenziale ed educativo, riportandole sul modulo della certificazione stessa. Detta certificazione viene inviata alla scuola frequentata. Le Istituzioni scolastiche acquisiscono la diagnosi funzionale agli atti e tengono conto delle informazioni in essa contenute per l'organizzazione e la predisposizione dei percorsi scolastici di integrazione e, sulla base delle informazioni ricevute, verificano il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), che si configura come progetto unitario e integrato.

La Città Metropolitana, acquisito il dato numerico relativo alla presenza/assenza di studenti con disabilità che frequentano le scuole superiori di II grado esistenti nell'ambito del proprio territorio provinciale, può organizzare il servizio attraverso il trasferimento delle risorse finanziarie, finalizzate al reperimento diretto di personale per l'assistenza specialistica da parte delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 14 DPR 275/99.

Supporto organizzativo del servizio di istruzione

La Città Metropolitana, mediante sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa per il buon funzionamento del servizio e per la verifica di efficacia dello stesso, può affidare la gestione del servizio di trasporto scolastico prioritariamente ai Comuni di residenza degli aventi diritto.

I Comuni incaricati, provvederanno direttamente o attraverso l'affidamento del servizio stesso ad Organismi del Terzo Settore, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

In alternativa, la Città Metropolitana può affidare il servizio alle Istituzioni Scolastiche incentivando le reti per una più efficace gestione dello stesso.

In ultima istanza, la Città Metropolitana può affidare direttamente la gestione del servizio ad organismi del terzo settore o erogare un contributo economico alla famiglia dello studente con disabilità affinché le venga consentito di provvedere al trasporto in forma autonoma, nel rispetto dei parametri stabiliti nel successivo art. 7. L'erogazione del contributo viene assunta su proposta motivata del dirigente del settore incaricato, previa accertata convenienza economico/organizzativa per l'Ente dell'adozione di questa forma di sostegno.

La Città Metropolitana assicura la vigilanza e il controllo quali-quantitativo del servizio di trasporto erogato.

ART. 7 - CRITERI E PARAMETRI

Per poter beneficiare del servizio di trasporto scolastico occorre certificazione medica della disabilità motoria e la non autonomia del soggetto disabile a spostarsi da solo.

Le modalità per l'erogazione del servizio di trasporto scolastico devono privilegiare soluzioni personalizzate, appositamente richieste nel PEI ad opera del GLH e devono essere impostate su criteri di collaborazione con in comuni, la scuola, la famiglia e il volontariato sociale.

Il contributo a carico dell'amministrazione erogante non potrà essere superiore ad un rimborso chilometrico pari a € 0,80 al Km, oltre a eventuali spese di gestione e organizzazione del servizio stesso che, in ogni caso non dovrà superare i parametri economici adottati per il triennio di vigenza del presente protocollo.

Qualora ricorrano situazioni di antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio, la Città Metropolitana può riconoscere alle famiglie la possibilità di provvedere al trasporto con mezzi propri o con i mezzi pubblici, erogando alle stesse un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo studente nonché, se necessario, per un accompagnatore. Il rimborso previsto dovrà comunque essere di norma inferiore a quello stabilito per il servizio erogato mediante il convenzionamento con le istituzioni scolastiche o il volontariato sociale, tenuto conto che al privato potrà essere riconosciuto soltanto il rimborso chilometrico.

Laddove possibile, in relazione alla disabilità dello studente e d'intesa con la famiglia dello stesso, considerate le specificità del singolo caso, anche al fine di favorire lo sviluppo della sua autonomia, il servizio di trasporto sarà sostituito da un servizio di assistenza nell'uso dei mezzi pubblici, il cui costo non potrà superare l'importo massimo di euro 400,00 mensili.

Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale deve essere improntato alle caratteristiche della massima flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto degli orari modulati sulle esigenze dell'utente e secondo le indicazioni fornite dall'Istituzione scolastica. Rimangono escluse dagli interventi di assistenza tutte le prestazioni rientranti nelle professioni e nelle arti sanitarie e il servizio di assistenza di base.

La Città Metropolitana, tenuto conto del totale trasferimento delle somme stanziato, è tenuta a rendicontare l'intero ammontare del fondo entro il 30 agosto di ogni anno. Eventuali economie dovranno essere comunicate alla Regione per concordarne l'ulteriore utilizzo.

ART.8 - ACCESSO AI CONVITTI O SEMICONVITTI IN ISTITUTI SPECIALIZZATI

Gli alunni con disabilità sensoriale e residenti nel territorio regionale vogliono completare il percorso educativo in un Comune diverso da quello di residenza, possono richiedere il sostegno economico per l'accoglienza in strutture convittuali o semiconvittuali. Il contributo può essere erogato solo in presenza dei seguenti requisiti:

- a) residenza dello studente in uno dei Comuni della Regione Calabria;
- a) nel territorio comunale di residenza non sia presente un corso di studi equivalente a quello che si vuole frequentare.

La richiesta di contributo dovrà essere corredata da apposita relazione rilasciata dai servizi sociali del territorio che ne giustifichi la necessità determinata da una situazione di grave disagio socio-economico.

Non sono ammesse le richieste di pagamento di rette per convitto o semiconvitto relative a corsi svolti fuori dalla Regione, se nel territorio regionale è presente un corso di studi equivalente.

I requisiti indispensabili per aver diritto al servizio sono:

- presenza di una disabilità sensoriale certificata (soggetti non vedenti o ipovedenti, in possesso di certificazione di visus, soggetti affetti da cecità totale, parziale, ipovedenti gravi, sordi o ipoacustici certificati, soggetti affetti da sordità congenita o acquisita).

Nei casi di pluridisabilità, sensoriale e psicofisica, o due disabilità sensoriali, tenendo conto dello specifico bisogno del soggetto entro il contesto scolastico ed in accordo con la famiglia e su indicazione della ASL, potranno essere esplicitate le esigenze relative a entrambi i servizi (assistenza specialistica - assistenza sensoriale o assistenza sensoriale uditiva - visiva).

- iscrizione ad un corso in un Comune diverso da quello di residenza;

L'accesso al servizio può avvenire su domanda della famiglia e/o dell'interessato se maggiorenne anche per il tramite dell'Istituzione Scolastica e/o del Convitto.

La famiglia del destinatario, in base alla propria fascia di reddito ISEE, potrà essere tenuta ad una compartecipazione percentuale del costo della retta secondo lo schema di seguito:

Fasce di reddito ISEE	Percentuale a carico della Regione limite di spesa massima per la Regione € 10.000,00	Percentuale a carico della famiglia e/o dell'interessato se maggiorenne
1) da € 0 a € 6.000,00	100%	0
2) da € 6.001,00 a € 8.000,00	95%	5%
3) da € 8.001,00 a € 10.000,00	80%	20%

ART.9 - TRASCRIZIONE IN BRAILLE, INGRANDIMENTO E TRASPOSIZIONE IN FORMATO ELETTRONICO O AUDIO DI TESTI SCOLASTICI

Gli alunni con disabilità sensoriale visiva, frequentanti gli istituti d'istruzione secondaria superiore presenti sul territorio della Regione, possono usufruire del servizio di trascrizione in braille, ingrandimento e trasposizione in formato elettronico o audio testi scolastici. Si fa presente che il servizio di traduzione ed ingrandimento verrà erogato solo per le parti di testo selezionate dai docenti in relazione al programma da svolgere per l'anno scolastico di riferimento.

L'entità di tali contributi dovrà essere stabilita in base a fasce di reddito ISEE

Fasce di reddito ISEE	Percentuale a carico della Regione limite di spesa massima per la Regione € 10.000,00	Percentuale a carico della famiglia e/o dell'interessato se maggiorenne
1) da € 0 a € 6.000,00	100%	0
2) da € 6.001,00 a € 10.000,00	60%	40%
3) superiore a € 10.000,00	40%	60%

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano al trattamento dei dati comunque derivanti dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e in applicazione del Regolamento (UE) Privacy 679/2016 s.m.i.,

ART. 11 - DURATA DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino al termine dell'anno scolastico 2023/2024, si intende rinnovato automaticamente di comune accordo, fatta salva per le parti la facoltà di recesso in qualsiasi momento ove non vengano rispettati gli accordi sottoscritti o parte di essi.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa che non venga definita bonariamente sarà devoluta all'organo competente previsto dalla vigente normativa.

ART.13 - APPROVAZIONE, EFFETTI

Il presente Protocollo d'Intesa viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

Le attività programmate sono vincolanti per il Soggetto Attuatore e l'Ente firmatario, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi e nei modi stabiliti.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Città Metropolitana di Reggio Calabria

Firmato digitalmente da

Carmelo Versace

CN = Versace Carmelo
O = Città Metropolitana di
Reggio Calabria
C = IT



Per la Regione Calabria

Antonino
Spirli
Regione
Calabria

02.09.2021
10:59:17
GMT+00:00



SANDRA
SAVAGLIO
Regione
Calabria

02.09.2021
08:19:24
GMT+00:00

